

Condizioni generali di contratto per la vendita e la fornitura di veicoli industriali nuovi di fabbrica e dei relativi gruppi meccanici nonché di kit xKD, ricambi originali MAN, parti originali MAN eolines e accessori originali MAN

(aggiornamento: settembre 2024)

Le seguenti «Condizioni di contratto» valgono per le offerte e le vendite di veicoli industriali nuovi di fabbrica e dei relativi gruppi meccanici nonché di kit xKD, ricambi originali MAN, parti originali MAN eolines e accessori originali MAN dal venditore (MAN Truck & Bus SE) all'acquirente, purché quest'ultimo sia un imprenditore che all'atto della stipula del contratto agisca nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma o una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico. La vendita di veicoli come kit xKD significa: Knocked Down, ad es. CKD (Completely Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down), TiB (Truck in the Box) e CiB (Chassis in the Box).

Le condizioni generali di contratto dell'acquirente in contrasto con o discostanti dalle presenti condizioni non sono vincolanti per il venditore, persino se ne fa riferimento per l'ordine e il venditore non ha sollevato obiezioni esplicite in merito al loro contenuto.

I. Stipula del contratto/cessione di diritti e obblighi dell'acquirente

- Le offerte del venditore non sono vincolanti, a meno che nell'offerta non venga espressamente accordato altrimenti. L'acquirente è vincolato all'ordine per un massimo di 6 settimane. Il contratto di compravendita si intende stipulato se il venditore conferma in forma testuale l'accettazione dell'ordine dell'oggetto del contratto definito entro i rispettivi termini citati o esegue la consegna. La conferma d'ordine del venditore in forma testuale rappresenta il fondamento essenziale del contratto. Tutti gli accordi, gli accordi accessori verbali e le modifiche al contratto sono validi solamente se sono stati confermati in forma testuale dal venditore.
- La cessione di diritti e obblighi dell'acquirente derivanti dal contratto di compravendita necessita del consenso del venditore in forma testuale. Ciò non vale per una rivendicazione in denaro dell'acquirente nei confronti del venditore. Per altre rivendicazioni dell'acquirente nei confronti del venditore non è necessario il previo consenso del venditore, se per il venditore non sussiste alcun interesse sensibile in un divieto di cessione o se legittimi interessi dell'acquirente in una cessione del diritto prevalgono sull'interesse sensibile del venditore riguardo a un divieto di cessione.

II. Prezzi

- I prezzi dell'oggetto del contratto si intendono franco fabbrica senza sconto e altri abbuoni. Le prestazioni accessorie concordate (ad es. costi di trasferimento, imballaggio, costi di finanziamento) vengono fatturate in aggiunta. Diritti doganali, spese di trasporto e costi analoghi sono a carico dell'acquirente.
- I prezzi si intendono, se non altrimenti concordato, al netto di IVA, imposte di vendita o imposte analoghe (di seguito "IVA o imposte analoghe"). L'IVA prevista dalla legge o le imposte analoghe vengono fatturate in aggiunta ai prezzi netti, a meno che l'acquirente debba versarle per legge oppure debba essere applicato il regime dell'inversione contabile o un meccanismo simile. L'acquirente si adopererà per aiutare il venditore a ottenere un'esenzione fiscale o trovare la possibilità di applicare un'aliquota zero per le forniture. L'acquirente invierà al venditore, entro 14 giorni dalla richiesta scritta da parte del venditore stesso, tutti i documenti richiesti in questo contesto (ad es. certificati di esenzione per forniture, ricevuta di spedizione per consegne interne all'UE o ricevute per le esportazioni). Se per il venditore nascesse un obbligo al pagamento dell'IVA o imposte analoghe risultante da una violazione degli obblighi, derivanti da questo paragrafo, da parte dell'acquirente, quest'ultimo dovrà rimborsare l'IVA o l'importo dovuto per imposte analoghe al venditore. Qualora il compenso fosse soggetto per legge a un'imposta alla fonte, l'acquirente può trattenere il valore di tale imposta unicamente per l'ammontare dell'importo ammesso in forza del diritto nazionale del suo Stato di residenza e versarla a nome del venditore alle autorità tributarie. Qualora esista una convenzione contro la doppia imposizione ("CDI") tra Germania e lo Stato di residenza dell'acquirente, l'acquirente può trattenere solo l'importo massimo stabilito secondo la CDI applicabile dei pagamenti al venditore, laddove esistano i presupposti per una riduzione delle imposte alla fonte (eventualmente pari a zero). Il venditore è responsabile del soddisfacimento dei requisiti formali per una riduzione delle imposte alla fonte (eventualmente pari a zero). Tutte le richieste e i certificati di residenza necessari devono essere redatti e procurati dal venditore. L'acquirente è tenuto ad adoperarsi al massimo affinché il venditore ottenga la riduzione delle imposte alla fonte (eventualmente pari a zero). L'acquirente si impegna a fornire spontaneamente e tempestivamente al venditore una certificazione ufficiale delle imposte versate per conto del venditore.
- I prezzi si basano su quelli indicati al momento della consegna dell'offerta. In caso di modifiche sostanziali entro la ricezione della conferma d'ordine, il venditore si riserva il diritto di allineare i prezzi. In linea di principio si applica una variazione minima del 5%. In questi casi l'acquirente può esercitare un diritto di recesso entro 2 settimane dalla ricezione della conferma d'ordine.

III. Pagamento – ritardo di pagamento, compensazione e diritto di ritenzione

- Il prezzo di acquisto e i prezzi legati a prestazioni accessorie sono esigibili alla consegna dell'oggetto del contratto e al rilascio o all'invio della fattura. Il pagamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato franco spese, conformemente agli accordi, su conto indicato dal venditore. Il pagamento del prezzo di acquisto deve essere tassativamente effettuato da un conto bancario intestato all'acquirente. Ne sono esclusi:
 - pagamenti fino a un valore di 9.999,99 euro;

- pagamenti tramite terzi solo se previamente concordati in forma testuale con il venditore (ad es. in caso di Cash Pooling, Leasing o finanziamenti);

lettere di credito, cambiali, assegni e mandati di pagamento vengono accettati solo previo accordo specifico e solo a titolo di pagamento non di adempimento, fatturando tutte le spese di cambiali, oneri di riscossione e di altro tipo. Trasmissioni e proroghe non sono considerate una forma di adempimento. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per presentazione, protesto, notifica e restituzione tempestivi in caso di insoluto. Non vengono applicati interessi su eventuali acconti.

Se l'acquirente è in ritardo con il pagamento del prezzo d'acquisto, il venditore è autorizzato a esigere interessi di mora pari a 9 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse della BCE (www.bundesbank.de).

- L'acquirente può compensare i crediti dovuti al venditore soltanto se le proprie pretese sono incontestate o è presente un titolo legalmente valido. Fanno eccezione le pretese dell'acquirente risultanti dal medesimo contratto di compravendita. L'acquirente può far valere i propri diritti di ritenzione soltanto nella misura in cui essi risultino dal contratto di compravendita.
- Nel caso in cui l'acquirente deve corrispondere interessi e spese, oltre al prezzo d'acquisto della prestazione principale, il pagamento, se non risulta sufficiente per estinguere l'intero debito, viene computato innanzitutto alle spese, poi agli interessi e infine alla prestazione principale.

IV. Consegna e ritardo nella consegna

- I termini e le condizioni di consegna, che possono essere concordati in modo vincolante o non vincolante, devono essere indicati in forma testuale. Il termine di consegna inizia, salvo diversamente pattuito, alla data della conferma d'ordine scritta, dopo aver chiarito tutti i dettagli tecnici e commerciali e in seguito al pagamento degli acconti, qualora siano stati concordati. Tale termine si intende rispettato se la spedizione risulta pronta entro il termine stesso e viene comunicata all'acquirente.

In caso di ricambi, il termine di consegna si intende rispettato se i pezzi di ricambio sono stati messi a disposizione franco fabbrica o inviati entro il termine stabilito.

Se durante la decorrenza del termine di consegna l'acquirente richiede modifiche nell'attuazione o nella fornitura oppure se non adempie puntualmente ai propri obblighi contrattuali, la decorrenza del termine di consegna viene sospesa. Eventuali ritardi risultanti nella consegna non sono imputabili al venditore. Sono ammesse forniture parziali da parte del venditore.

- L'acquirente può sollecitare il venditore a consegnare la merce dopo che sono trascorse almeno 6 settimane dalla scadenza del termine o del periodo di consegna non vincolante. Il venditore cade in mora solo dopo che è giunto il sollecito. Se l'acquirente ha diritto al risarcimento di un danno causato dal ritardo di consegna, tale diritto è limitato, in caso di negligenza lieve del venditore, a un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato.
- Inoltre, se l'acquirente desidera recedere dal contratto e/o pretende il risarcimento del danno invece dell'erogazione del servizio, alla scadenza delle 6 settimane, di cui al punto 2, comma 1 del presente paragrafo, deve fissare al venditore una scadenza ragionevole per la consegna. Diritti al risarcimento dei danni sono esclusi in caso di negligenza lieve.

Per gli altri acquirenti (utenti), il diritto al risarcimento dei danni in vece della prestazione in caso di negligenza lieve è limitato a un massimo del 25% del prezzo d'acquisto concordato.

- Qualora un termine di consegna vincolante venga superato, il venditore cade in mora già con il superamento di tale termine. I diritti dell'acquirente vengono stabiliti ai sensi del punto 2 comma 3 e del punto 3 del presente paragrafo.
- Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità del presente paragrafo non si applicano in caso di danni riconducibili a un inadempimento con colpa grave o preterintenzionale degli obblighi del venditore, del rispettivo rappresentante legale o ausiliario esecutivo né in caso di danni alla salute, lesioni fisiche o morte.
- Cause di forza maggiore o altri eventi imprevedibili sopravvenuti presso il venditore o i suoi fornitori (ad es. inconvenienti aziendali, guerre, catastrofi naturali, sommosse, interruzioni del trasporto, colli di bottiglia nella catena dei fornitori, naufragi, scioperi, serrate, confische, blocchi, incendi, ordinanze delle autorità o pandemie) che impediscono temporaneamente al venditore stesso, senza che ne abbia colpa, di consegnare l'oggetto del contratto entro il termine o la scadenza stabiliti, prolungano i termini e le scadenze di cui ai punti da 1 a 4 del presente paragrafo per la durata di tali impedimenti causati da dette circostanze. Qualora le interruzioni causino un ritardo nell'erogazione delle prestazioni superiore a 6 mesi, l'acquirente può recedere dal contratto. Altri diritti di recesso restano immutati.
- Se l'acquirente si avvale del diritto di recesso in seguito al mancato rispetto del termine di consegna, ha il diritto di esigere, oltre al rimborso dell'eventuale acconto effettuato, interessi pari a 9 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse della BCE (www.bundesbank.de).
- Durante il periodo di fornitura viene fatta riserva di modifiche alla forma o alla costruzione, scostamenti di tonalità cromatica e modifiche di fornitura da parte del venditore, nella misura in cui le modifiche o gli scostamenti siano accettabili per l'acquirente in considerazione degli interessi del venditore stesso. Qualora il venditore faccia uso di caratteri o numeri per contrassegnare l'ordine o l'oggetto del contratto ordinato, non ne deriva alcun diritto. Le indicazioni presenti nelle descrizioni valide all'atto della stipula del contratto riguardanti la fornitura, l'aspetto esteriore, le prestazioni, le dimensioni e i pesi, il consumo di combustibile, i costi di esercizio, le tariffe di trasporto e altri valori relativi all'oggetto del contratto sono da considerarsi in modo approssimativo. Dette indicazioni sono di riferimento per stabilire se

l'oggetto del contratto è esente da vizi della cosa come da paragrafo VII, Garanzia per i vizi della cosa.

V. Ispezione e spedizione

1. L'acquirente ha il diritto di controllare l'oggetto del contratto presso il luogo di ispezione concordato entro 6 giorni dall'avviso di disponibilità di spedizione. L'acquirente rinuncia tacitamente a tale diritto, se il controllo non viene effettuato entro il termine citato o viene impartito l'ordine di spedizione. Pertanto, una volta avvenuta la consegna all'acquirente o al rispettivo incaricato, l'oggetto del contratto si intende accettato e regolarmente consegnato.

La spedizione di ricambi originali MAN, parti originali MAN ecoline e accessori originali MAN avviene senza preavviso di disponibilità alla spedizione. Se il contenuto, il cui imballaggio non è danneggiato, non corrisponde a quanto indicato nell'avviso di spedizione, deve essere inviata una comunicazione al venditore entro 21 giorni dal ricevimento della spedizione stessa. Contestazioni e reclami devono essere avanzati entro lo stesso termine compilando i moduli previsti dal venditore o tramite i sistemi elettronici di elaborazione dati messi a disposizione dal venditore stesso. In caso contrario, la consegna è considerata accettata.

Tutti i rischi passano all'acquirente al momento della spedizione dell'oggetto del contratto franco fabbrica, salvo accordi contrattuali diversamente pattuiti nel singolo caso. Se, dopo l'avviso della disponibilità di spedizione, l'acquirente è in ritardo di oltre 2 settimane con il ritiro dell'oggetto del contratto, con l'emissione delle istruzioni di spedizione, con il pagamento convenuto o con la prestazione della garanzia concordata, il venditore è autorizzato, alla scadenza di una ragionevole dilazione comunicata per iscritto, a recedere dal contratto e a esigere il 15% del prezzo d'acquisto a titolo di risarcimento danni. Il risarcimento danni può essere maggiore o minore a seconda che il venditore dimostri un danno superiore o che l'acquirente provi che il danno riscontrato è lieve o che non è sorto alcun danno.

2. Se il venditore non si avvale del proprio diritto di recesso come da punto 1 del presente paragrafo e deve conservare/immagazzinare l'oggetto del contratto per motivi attribuibili all'acquirente, dopo 2 settimane dall'avviso di disponibilità alla spedizione, il venditore ha la facoltà di addebitare all'acquirente un diritto di custodia pari a 30,00 euro al giorno e per ogni veicolo, da considerarsi come risarcimento danni. Il risarcimento danni può essere maggiore o minore a seconda che il venditore dimostri un danno superiore o che l'acquirente provi che il danno riscontrato è lieve o che non è sorto alcun danno. Inoltre, dopo 90 giorni di conservazione, il venditore ha il diritto di addebitare all'acquirente i seguenti costi per un controllo tecnico dell'oggetto del contratto:

90 - 179 giorni conservazione:	600,00 € per autocarro
180 - 359 giorni conservazione:	1.200,00 € per autocarro
> 360 giorni di conservazione:	2.400,00 € per autocarro

3. Se il venditore non si avvale del proprio diritto come da punto 1 del presente paragrafo, ha la facoltà, fatti salvi altri suoi diritti, di disporre liberamente dell'oggetto del contratto e di consegnare al suo posto un oggetto equivalente entro una scadenza adeguata alle medesime condizioni contrattuali.

4. Tutti i container e i telai di trasporto rimangono di proprietà del venditore. L'acquirente deve perciò restituirlili immediatamente franco spese allo stabilimento di fornitura. Il venditore è autorizzato a fatturare all'acquirente una cauzione per i container di trasporto forniti. L'importo della cauzione viene accreditato corrispondentemente all'acquirente dopo la restituzione dei container di trasporto. L'ammontare dell'importo della rispettiva cauzione si basa sulle tariffe stabilite dal venditore.

Il calcolo dell'importo della cauzione viene effettuato periodicamente a intervalli stabiliti dal venditore.

La cauzione non deve essere versata in contanti bensì tramite bonifico bancario o assegno.

Il venditore si riserva il diritto di esigere una cauzione per tutti i tipi di container di trasporto.

VI. Riserva di proprietà

1. L'oggetto del contratto resta di proprietà del venditore fino al saldo dei crediti vantati dal venditore sulla base del contratto d'acquisto.

Inoltre, la riserva di proprietà perdura anche per crediti del venditore nei confronti degli acquirenti derivanti dal rapporto contrattuale in atto fino alla copertura dei crediti spettanti in relazione all'acquisto.

Su richiesta dell'acquirente, il venditore è obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà, qualora l'acquirente abbia pagato incontestabilmente tutti i suoi debiti relativi all'oggetto del contratto e per gli altri crediti derivanti dal rapporto contrattuale in atto sussista una garanzia adeguata.

L'acquirente che fa parte della rete commerciale del venditore e l'acquirente che apporta un valore aggiunto non irrilevante all'oggetto del contratto sono autorizzati a rivendere l'oggetto del contratto attraverso normali operazioni commerciali. Lo stesso vale per tutti coloro facenti parte del suddetto gruppo di acquirenti di ricambi originali MAN, parti originali MAN ecoline e accessori originali MAN. I crediti dell'acquirente ascrivibili alla rivendita dell'oggetto del contratto sono ceduti subito dall'acquirente al venditore per l'importo pari al prezzo di vendita concordato. Tale cessione si applica indipendentemente dal fatto che l'oggetto del contratto sia rivenduto con o senza lavorazione. L'acquirente rimane responsabile della riscossione del credito anche dopo la cessione. Rimane invariata la facoltà del venditore di richiedere anch'esso il credito. Il venditore non riscuoterà il credito fin quando l'acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento, non ritarda i pagamenti e, soprattutto, non è stata aperta una procedura di insolvenza. Per l'intera durata della riserva di proprietà il venditore risulta titolare del certificato di immatricolazione parte II.

2. Qualora l'acquirente non paghi il prezzo di acquisto dovuto per prestazioni accessorie o non adempia alle disposizioni contrattuali, il venditore può recedere dal contratto e/o, in caso di inadempimento colposo degli obblighi dell'acquirente, richiedere il risarcimento danni al posto della prestazione, se è stata fissata invano una scadenza ragionevole per l'acquirente, salvo che la fissazione del termine sia ritenuta indispensabile ai sensi delle disposizioni di legge. Salvo gli obblighi di pagamento dell'acquirente, il venditore è autorizzato a realizzare il valore migliore possibile dall'oggetto di cui è rientrato in possesso (compresi gli accessori) tramite vendita a trattativa

privata. A sua scelta, il venditore è anche autorizzato a far stimare il valore normale dell'oggetto del contratto da un perito giurato e di nomina pubblica. Spetta all'acquirente sostenere tutte le spese relative al ritiro e alla valutazione dell'oggetto del contratto. I costi di valutazione ammontano, in mancanza di prova giustificativa, al 5% del valore corrente di vendita. Essi possono essere maggiori o minori a seconda che il venditore dimostri costi superiori o che l'acquirente provi che i costi sono inferiori o che non è sorto alcun costo. Se l'acquirente non adempie ai propri obblighi di pagamento e il venditore si avvale del suo diritto di riserva di proprietà, in nessun caso è possibile obiettare che l'oggetto del contratto serve a mantenere l'attività dell'acquirente.

3. L'acquirente non ha diritto a dare in pegno l'oggetto del contratto o trasferire la garanzia prestata senza consenso scritto del venditore nel corso della durata della riserva di proprietà.

In caso di rivendicazioni dei creditori dell'acquirente, in particolare in caso di pignoramento dell'oggetto del contratto, l'acquirente deve informare il venditore a mezzo lettera. I costi per le misure atte a eliminare le azioni dei creditori dell'acquirente, in particolare per processi di intervento, sono a carico dell'acquirente stesso qualora il venditore non li recuperi dalla controparte.

Per la durata della riserva di proprietà, l'acquirente ha l'obbligo di assicurare l'oggetto del contratto contro incendio, scasso, furto e responsabilità civile in modo tale che i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione spettino al venditore fino al pagamento a saldo e in questo importo. La polizza di assicurazione e le ricevute di pagamento dei premi assicurativi devono essere mostrati al venditore su sua richiesta. L'acquirente ha l'obbligo, per l'intera durata della riserva di proprietà, di mantenere l'oggetto del contratto in buono stato provvedendo senza indugio a far eseguire tutte le riparazioni ritenute necessarie.

4. Qualora nel paese in cui si trova l'oggetto del contratto non sia ammessa la riserva di proprietà, ma sia consentito al venditore di riservarsi altri diritti sull'oggetto del contratto, il venditore può esercitare tali diritti. L'acquirente ha l'obbligo di adottare a proprie spese tutte le misure necessarie per rendere valida o mantenere la riserva di proprietà o al suo posto altri diritti sull'oggetto del contratto.

5. Il venditore ha il diritto di rinunciare ai diritti di riserva di proprietà disciplinati nel presente paragrafo nei confronti dell'acquirente mediante dichiarazione scritta. L'acquirente acconsente alla dichiarazione di rinuncia accettando la prestazione e/o la fornitura di merce, da lui commissionata ed erogata dal venditore, che segue dopo la presentazione della dichiarazione di rinuncia oppure presentando una specifica dichiarazione scritta nei confronti del venditore.

VII. Garanzia per vizi della cosa e vizi giuridici

1. Rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa e vizi giuridici relativi all'oggetto del contratto cadono in prescrizione entro 12 mesi dalla consegna dell'oggetto in questione. In caso di rivendita al cliente finale (partner contrattuale dell'acquirente), le rivendicazioni cadono in prescrizione entro un anno dalla consegna dell'oggetto del contratto al cliente stesso, a condizione che la consegna a quest'ultimo avvenga entro 12 mesi dall'appuntamento dell'oggetto del contratto da parte del venditore, a meno che non valga uno dei seguenti regolamenti.

Rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa degli oggetti acquistati, qui di seguito elencati, cadono in prescrizione come segue:

a. per i difetti di gruppi meccanici di propulsione, come motore, cambio, ripartitore di coppia e asse/assi motore, montati su veicoli industriali nuovi, che non siano autobus o autocarri a trazione completamente elettrica (fatta eccezione per i componenti periferici di questi gruppi meccanici) entro 24 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto, che non sia un autobus o autocarro a trazione completamente elettrica, al cliente finale o dopo 36 mesi dall'appuntamento da parte del venditore dell'oggetto del contratto, che non sia un autobus o autocarro a trazione completamente elettrica, a seconda di quale condizione si verifichi prima, a meno che nell'Allegato 1 A.) I.) delle presenti Condizioni di vendita non sia disciplinato diversamente;

b. a causa di difetti dei componenti menzionati nell'Allegato 1 B.) delle presenti Condizioni di vendita e montati in autobus e autocarri nuovi a trazione completamente elettrica, il termine di garanzia per i vizi della cosa si basa sui termini menzionati nell'Allegato 1 B.) delle presenti

Condizioni di vendita, a meno che nell'Allegato 1 A.) II.) delle presenti Condizioni di vendita non sia disciplinato diversamente;

c. per i vizi di gruppi nuovi e gruppi meccanici revisionati relativi al motore, al cambio e assi motore entro 24 mesi dal montaggio (nei primi 12 mesi dopo il montaggio senza limitazione di chilometraggio, e quindi fino a una percorrenza massima di 200.000 chilometri) o 30 mesi dall'appuntamento di questi gruppi da parte del venditore, a seconda di quale condizione si verifica per prima;

d. per i vizi di ricambi originali MAN, parti originali MAN ecoline e accessori originali MAN entro 24 mesi dalla consegna;

e. per van con la denominazione del modello MAN TGE vale un periodo di prescrizione di 24 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto indipendentemente dal tipo di omologazione. In caso di rivendita al cliente finale, i diritti cadono in prescrizione entro 24 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto al cliente stesso, a condizione che la consegna a quest'ultimo avvenga entro 12 mesi dall'appuntamento dell'oggetto stesso da parte del venditore;

f. per le batterie ad alto voltaggio installate nei van con la denominazione del modello MAN TGE, il venditore concede, a integrazione delle ulteriori disposizioni del presente paragrafo, una garanzia di 8 anni dalla consegna dell'oggetto del contratto oppure fino a una percorrenza di 160.000 km, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La riduzione della capacità della batteria nel tempo è una condizione strutturale e non rappresenta un vizio ai sensi della presente garanzia, purché il valore interessato non scenda al di sotto del 70% prima del termine del periodo sopracitato. Questa garanzia non si applica qualora il vizio derivi da un utilizzo, una manipolazione e/o una manutenzione non conforme alle istruzioni d'impiego della batteria ad alto voltaggio, in particolare in caso di una procedura di caricamento effettuata in modo scorretto.

2. L'abbreviazione dei tempi per la prescrizione prevista al punto 1, commi 1 e 2, del presente paragrafo non si applica a danni riconducibili a un inadempimento con colpa grave o preterintenzionale degli obblighi del

venditore, del rispettivo rappresentante legale o ausiliario esecutivo né in caso di danni alla salute, lesioni fisiche o morte. Qualora l'acquirente sia un utente, i diritti derivanti da vizi della cosa e vizi giuridici cadono in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge.

3. Se le disposizioni di legge prevedono che il venditore debba rispondere di un danno causato per una leggera negligenza, la responsabilità del venditore è limitata.

La responsabilità civile sussiste soltanto in caso di violazione di obblighi essenziali del contratto, come quelli che il rispettivo contratto d'acquisto, in base al suo contenuto e alle sue finalità, impone al venditore oppure il cui adempimento consente unicamente e principalmente la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza l'acquirente fa e può fare affidamento. Tale responsabilità è limitata ai danni tipici prevedibili al momento della stipula del contratto. Qualora i danni siano coperti da un'assicurazione stipulata dall'acquirente per il caso specifico di danno (esclusa un'assicurazione cumulativa), il venditore risponde solo per eventuali svantaggi connessi, come ad esempio aumento dei premi assicurativi o pagamento di interessi fino al saldo del danno tramite l'assicurazione.

È esclusa la responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli ausiliari esecutivi e dei dipendenti aziendali del venditore per danni da essi causati per lieve negligenza.

Per la succitata limitazione ed esclusione di responsabilità si rimanda al punto 2 del presente paragrafo.

4. Indipendentemente da un'eventuale colpa del venditore, resta ferma qualsiasi responsabilità civile del venditore in caso di occultamento intenzionale di un vizio o difetto derivante dall'assunzione di una garanzia o di un rischio di acquisto e come previsto dalla legge sulla responsabilità del produttore.

5. Se l'oggetto del contratto è un kit xKD, in materia di garanzia per i vizi della cosa si applicano le regole previste al punto 1, comma 1, e al punto 1 a. del presente paragrafo con le seguenti modifiche:

- a. Ai sensi del punto 1, comma 1, e punto 1 a. del presente paragrafo, la data di approntamento dell'oggetto del contratto da parte del venditore corrisponde alla data della consegna dal venditore all'acquirente.

- b. Al punto 1 a. del presente paragrafo "nei veicoli industriali nuovi" è sostituito da "nei veicoli industriali nuovi o kit xKD".

6. Inoltre, il venditore concede una garanzia sulla corrosione perforante di cabine di guida di autocarri per la durata di 60 mesi dal giorno della prima immatricolazione o di 66 mesi dall'approntamento da parte del venditore/dalla consegna dei kit xKD dal venditore all'acquirente, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le premesse a tal riguardo sono:

- a. Eventuali trattamenti di conservazione successivi conformi alle prescrizioni di manutenzione devono essere effettuati da un'officina autorizzata (l'acquirente deve presentare la documentazione del trattamento al venditore, pena l'annullamento della garanzia).

- b. I danni meccanici devono essere riparati da un'officina specializzata. In tali circostanze le operazioni di protezione anticorrosione delle cavità devono essere eseguite secondo le istruzioni del venditore.

7. La garanzia su vernice e carrozzeria per i van con la denominazione del modello MAN TGE è definita nell'allegato 2 delle presenti condizioni di contratto.

8. Qualora si debba procedere all'eliminazione di difetti della cosa, vale quanto segue:

- a. Le rivendicazioni per l'eliminazione di difetti della cosa devono essere avanzate dall'acquirente nei confronti del venditore. Nel caso di rivendicazione di un diritto in forma verbale va consegnata all'acquirente la conferma dell'arrivo dell'avviso in forma testuale.

- b. Se l'oggetto del contratto non funziona più a causa di un vizio della cosa, l'acquirente può rivolgersi a un'altra officina specializzata previa autorizzazione del venditore.

- c. In base al contratto di acquisto, per le parti montate nell'ambito dell'eliminazione di vizi, l'acquirente può far valere diritti per i vizi della cosa entro la scadenza del periodo di prescrizione dell'oggetto del contratto.

- d. Le parti sostituite diventano proprietà del venditore.

- a. Le rivendicazioni per un vizio giuridico devono essere avanzate dall'acquirente nei confronti del venditore.

9. Il passaggio di proprietà non pregiudica i diritti all'eliminazione dei vizi dell'oggetto del contratto.

10. Non sussiste alcun vizio della cosa, ad es. in caso di danni dovuti a

- sollecitazioni meccaniche esterne;
- inosservanza delle istruzioni d'impiego;
- mancata o incorretta esecuzione degli interventi di manutenzione prescritti;
- parti modificate non correttamente;
- montaggio di parti fornite da terzi;
- livello normale di usura, in particolare di batterie, guarnizioni della frizione, pastiglie/guarnizioni di attrito del freno, tamburi del freno, cinghie trapezoidali, cuscinetti, ganci di traino, ralle, spazzole del tergicristallo, vetri (danni causati da atti di forza), lampadine, spirali e cavi a spirale;
- comportamento di guida errato;
- conseguenze dovute a incidenti;
- tubazioni del carburante o filtri imbrattati oppure otturati
- in caso di riduzione della capacità delle batterie ad alto voltaggio nel tempo, che è una caratteristica intrinseca di progettazione, purché detto valore non scenda al di sotto del 70% della capacità installata prima dello scadere del termine della garanzia per i vizi della cosa oppure
- qualora il difetto della batteria ad alto voltaggio dipenda dal fatto che la batteria non sia stata caricata a regola d'arte.

VIII. Responsabilità del venditore in caso di impossibilità

1. Qualora il venditore non sia in grado di consegnare l'oggetto, la responsabilità del venditore in caso di negligenza lieve è limitata all'ambito disciplinato nel paragrafo IV. "Consegna e ritardo nella consegna", vedasi punto 3 e 5 entità di responsabilità limitata disciplinata.

2. Se al venditore, nel periodo in cui è in ritardo con la consegna ai sensi del paragrafo "Consegna e ritardo nella consegna", dovesse per caso risultare impossibile effettuare la consegna, esso ne risponderà anche sulla base delle limitazioni di responsabilità concordate nel paragrafo IV. "Consegna e ritardo nella consegna", vedasi punto 3 e 5 limitazioni di responsabilità

concordate. Il venditore non ne è ritenuto in alcun modo responsabile se il danno si sarebbe verificato anche in caso di consegna puntuale.

IX. Responsabilità per altre rivendicazioni

1. Altre rivendicazioni dell'acquirente non disciplinate nel paragrafo VII. "Responsabilità per vizi della cosa e vizi giuridici" cadono in prescrizione nel normale periodo di prescrizione.

2. La responsabilità per ritardo di consegna è disciplinata nel paragrafo IV. "Consegna e ritardo nella consegna" sono disciplinate in via definitiva. La responsabilità del venditore in caso di impossibilità è disciplinata nel paragrafo VIII. "Responsabilità del venditore in caso di impossibilità". Per altri diritti al risarcimento dei danni nei confronti del venditore si applicano le disposizioni del paragrafo VII. "Garanzia per vizi della cosa e vizi giuridici", punti 2, 3 e 4.

X. Consenso alla trasmissione dei dati - Connected Vehicle

1. Funzioni

L'oggetto del contratto è un "Connected Vehicle". Quest'ultimo include la trasmissione dei dati dal veicolo a un "back end" presso MAN Truck & Bus SE ("MAN T&B") e presso l'azienda associata TB Digital Services GmbH ("TBDS") di Monaco di Baviera ai sensi degli art. 15 e seguenti della Legge tedesca sulla società per azioni (AktG) (per veicoli della gamma di modelli TGE la trasmissione dei dati viene effettuata a un "backend" presso CARIAD SE). TBDS gestisce la piattaforma RIO ("https://start.rio.cloud/"), la quale consente agli acquirenti di avvalersi di vari servizi di assistenza nell'ambito della gestione della flotta e dei processi logistici. Tali servizi si basano sui dati trasmessi mediante il "Connected Vehicle".

2. Dati

I dati trasmessi attraverso l'oggetto del contratto a MAN T&B e TBDS o, per veicoli della gamma di modelli TGE, a CARIAD SE possono comprendere, oltre al numero di identificazione del veicolo, anche dati personali. Riguardo all'oggetto del contratto vengono trasmessi ad es. i seguenti dati a MAN T&B e TBDS o, per veicoli della gamma di modelli TGE, a CARIAD SE:

- informazioni sullo stato del veicolo (ad es. numero di giri del motore, velocità, consumo di carburante);
- condizioni ambientali (ad es. temperatura, sensore pioggia, sensore di distanza);
- condizioni operative dei componenti dei sistemi (ad es. livello dei fluidi tecnici, pressione degli pneumatici, stato della batteria);
- dati relativi all'interazione con interfacce e funzioni (ad es. utilizzo di menu esistenti)
- segnali fisici di sensori/centraline elettroniche (ad es. correnti, tensioni, forze, accelerazioni, masse)
- guasti e difetti nei principali componenti dei sistemi (ad es. luci, freni);
- reazioni dei sistemi in situazioni speciali di marcia (ad es. attivazione del sistema di assistenza alla frenata di emergenza, dei sistemi di regolazione della stabilità);
- informazioni su eventi che causano danni al veicolo;
- dati sulla posizione.

3. Finalità

MAN T&B e TBDS o, per veicoli della gamma di modelli TGE, CARIAD SE impiegano i dati per mettere a disposizione del cliente dei servizi, i quali possono essere erogati anche da aziende associate a MAN T&B o TBDS o, per veicoli della gamma di modelli TGE, a CARIAD SE ai sensi dell'art. 15 e seguenti della Legge tedesca sulle società per azioni (AktG), oltre che per le seguenti finalità (i risultati dell'analisi vengono prodotti esclusivamente in forma anonima):

- costante sviluppo della gamma dei servizi
- plausibilizzazione e rilevamento di indicatori per la riduzione dell'usura e del consumo
- diagnosi e prevenzione di errori
- rispetto degli obblighi di garanzia e responsabilità del produttore (richiami)
- ottimizzazioni di prodotti e servizi nonché miglioramento della qualità delle funzioni del veicolo - comprende anche gli aggiornamenti "over the air" necessari dal punto di vista tecnico, che devono essere visualizzati e confermati anche con ulteriori informazioni sul display del veicolo.

4. Dichiarazione di consenso

L'acquirente acconsente che i dati del veicolo registrati nell'ambito dell'esercizio dell'oggetto del contratto, eventualmente collegabili a persone, siano trasmessi a TBDS e MAN T&B, per veicoli della gamma di modelli TGE a CARIAD SE.

Tutte le analisi effettuate da TBDS e/o MAN T&B o, per veicoli della gamma di modelli TGE, da CARIAD SE, servono alle finalità summenzionate.

L'acquirente ha la facoltà di revocare il consenso alla trasmissione dei dati di cui sopra nei confronti di MAN T&B o TBDS o CARIAD SE per iscritto e con effetto per il futuro. Nel caso di una revoca, le analisi sopracitate o, eventualmente, i servizi altrimenti richiesti dall'acquirente che implicano una trasmissione dei dati potrebbero non essere erogati.

5. Trasmissione dei dati sul consumo di carburante o di energia

Sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione europea del 4 marzo 2021 avviene la trasmissione dei dati sul consumo di carburante o di energia di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri, insieme al numero di identificazione del veicolo (VIN), alla Commissione europea. L'acquirente/il proprietario del veicolo può opporsi a tale trasmissione.

6. Vendita dell'oggetto del contratto

Qualora l'oggetto del contratto venga venduto a una terza parte dall'acquirente, quest'ultimo si impegna a informarla in merito alle regole della presente clausola relativa al Connected Vehicle.

XI. Controlli sulle esportazioni

1. L'esportazione o la riesportazione dell'oggetto del contratto può essere soggetta integralmente o in parte alle disposizioni in materia di sanzioni, esportazione e riesportazione (ad es. la legge tedesca sul commercio estero (AWG), il regolamento tedesco sul commercio estero (AWV), la legge tedesca sul controllo delle armi belliche (KrWaffKontrG), il regolamento sul duplice uso, il registro tedesco in materia di smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici (EAR)), nonché a direttive e regolamenti

riguardanti misure restrittive per Paesi, persone e regioni specifiche. Il venditore viene dispensato con effetto immediato dall'obbligo di esportazione o riesportazione dell'oggetto del contratto nel caso in cui non abbia ricevuto affatto o per tempo le autorizzazioni necessarie per tale esportazione/riesportazione. In tal caso, il venditore è autorizzato a recedere da un contratto già concluso. In questo caso l'acquirente non ha il diritto al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese.

2. Inoltre, in qualsiasi momento il venditore può decidere liberamente di rifiutarsi di adempiere al contratto per motivi legati alle norme di controllo delle esportazioni e sulle sanzioni o di recedere dal contratto. In questo caso l'acquirente non ha il diritto al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese.
3. Per quanto concerne l'utilizzo, la trasmissione, la vendita, l'esportazione, la riesportazione e l'importazione dell'oggetto del contratto, l'acquirente si impegna a rispettare sempre tutte le norme e prescrizioni applicabili in materia di esportazione, riesportazione e importazione. Eventuali eccezioni necessitano di un controllo preventivo e di una successiva conferma scritta da parte del venditore.
4. Qualora gli oggetti del contratto non vengano venduti, trasferiti o esportati ad acquirenti all'interno dell'UE o negli Stati Uniti d'America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein o Islanda, vale quanto segue:
 - a) All'acquirente è fatto divieto di vendere, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, in Russia o Bielorussia o per l'uso in Russia o in Bielorussia, l'oggetto del contratto o qualsiasi merce (software e tecnologia inclusi) fornito/fornita in relazione al presente Contratto di acquisto.
 - b) L'acquirente ha l'obbligo di garantire nel miglior modo possibile che lo scopo di cui al punto XI 4 a) non venga ostacolato dal cliente dell'acquirente.
 - c) L'acquirente ha l'obbligo di stabilire e mantenere un sistema di monitoraggio adeguato per rilevare le violazioni da parte del cliente dell'acquirente ai sensi del punto XI 4 a).
 - d) Qualsiasi violazione dei punti XI 4 a), b) o c) costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali essenziali che autorizzano il venditore ad adottare/esigere misure correttive adeguate, come ad esempio:
 - (i) risoluzione del rapporto contrattuale; e
 - (ii) pagamento di una penale pari al 5% dell'intero valore del contratto di acquisto o del prezzo di acquisto dell'oggetto del contratto consegnato, a seconda di quale valore sia maggiore.
 - e) L'acquirente ha l'obbligo di informare immediatamente il venditore qualora insorgessero problemi in relazione all'applicazione di quanto stabilito al punto XI 4 a), b) o c), nonché in merito a qualsiasi comportamento del cliente dell'acquirente che ostacolerebbe lo scopo di cui al punto XI 4 a). L'acquirente ha l'obbligo di informare il venditore, su semplice richiesta entro 2 settimane, del rispetto dei punti XI 4 a), b) o c) e a presentare la relativa documentazione.

XII. Diritto applicabile

Il contratto di compravendita è disciplinato dalla legislazione della Repubblica Federale Tedesca. L'applicazione della legge unica sulla stipulazione di contratti di compravendita internazionali di beni mobili e sull'acquisto internazionale di beni mobili è esclusa.

XIII. Luogo di adempimento e foro competente

Il luogo di adempimento è il rispettivo stabilimento di fornitura del venditore. Per entrambe le parti contrattuali, Monaco di Baviera è il foro competente per tutte le controversie attuali e future derivanti dal presente rapporto contrattuale, anche per azioni in processi d'ingiunzione e procedimenti cambiali. Il venditore si riserva tuttavia la libera scelta di affidare la risoluzione delle controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale, in modo definitivo e vincolante per entrambe le parti contrattuali, a uno o a più giudici nominati ai sensi delle Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale o presso il domicilio dell'acquirente o il tribunale del luogo dove ha sede il tribunale provinciale supremo dell'acquirente.

XIV. Avvertenze sulla protezione dei dati

Il venditore raccoglie ed elabora i dati relativi alle operazioni commerciali dell'acquirente che presentano anche riferimenti personali. Le avvertenze sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 13 (le informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione europea (RGPD) sono consultabili al seguente link: www.man.eu/data-protection-notice.

XV. Trasmissione dei dati a fornitori di servizi finanziari

Nell'ambito dell'adempimento del contratto, i dati relativi all'acquirente raccolti durante la stipula del contratto di compravendita (ad es. dati dell'acquirente, oggetto del contratto, prezzo, condizioni di pagamento, ecc.) verranno trasmessi a uno o più fornitori di servizi finanziari (ad es. banche, aziende di assicurazione dei crediti, ecc.) nel caso di un rifinanziamento del venditore.

XVI. Consenso dei fornitori di servizi finanziari all'installazione di funzionalità

I fornitori di servizi finanziari vengono espressamente informati della possibile variazione, successiva alla stipula del contratto, dell'oggetto del contratto attraverso l'installazione di parametri funzionali o soluzioni software ("funzionalità") e/o mediante aggiornamenti delle funzionalità e acconsentono a eventuali variazioni dell'oggetto del contratto con l'adesione al relativo contratto di compravendita.

Allegato 1:

- A.) Le seguenti disposizioni di cui al punto A.) sono valide solo per le vendite nei Paesi dell'UE più Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Croazia, Islanda, Bosnia ed Erzegovina, Isole Canarie, Macedonia del Nord.**
- I.) Il termine di garanzia per i vizi della cosa che interessano gruppi meccanici (la cosiddetta catena cinematica), il motore, il cambio, il ripartitore di coppia e l'asse motore/gli assi motore (fatta eccezione per i componenti periferici di questi gruppi meccanici) montati in veicoli industriali nuovi, non a trazione completamente elettrica delle gamme TGX e TGS con configurazione assi 4x2 e 6x2 (fatta eccezione per i veicoli con MAN HydroDrive) è di 36 mesi dalla consegna dell'oggetto del contratto al cliente finale o di 48 mesi dal completamento dell'oggetto del contratto da parte del venditore. Se nel periodo a partire dal 25 mese del periodo di garanzia per i vizi della cosa viene raggiunta una percorrenza complessiva di 450.000 km, la garanzia per i vizi della cosa termina automaticamente (ad es.: il termine di garanzia per i vizi della cosa non è ancora scaduto per un oggetto del contratto dopo 20 mesi dalla consegna che ha già percorso 500.000 km. Il termine di garanzia per i vizi della cosa è già scaduto dopo 28 mesi dalla consegna di un oggetto del contratto che ha già percorso 460.000 km).
- II.) Per i vizi della cosa che interessano la catena cinematica definita al successivo punto B.) I.) e i componenti ad alto voltaggio definiti (ad eccezione delle batterie ad alto voltaggio) nei veicoli industriali a trazione completamente elettrica delle gamme TGX e TGS con configurazione assi 4x2 e 6x2, il termine di garanzia per i vizi della cosa è di 36 mesi a partire dalla consegna dell'oggetto acquistato al cliente finale o di 48 mesi a partire dal completamento dell'oggetto acquistato da parte del venditore. Se nel periodo a partire dal 25 mese del periodo di garanzia per i vizi della cosa viene raggiunta una percorrenza complessiva di 450.000 km, la garanzia per i vizi della cosa termina automaticamente (ad es.: il termine di garanzia per i vizi della cosa non è ancora scaduto per un oggetto del contratto dopo 20 mesi dalla consegna che ha già percorso 500.000 km. Il termine di garanzia per i vizi della cosa è già scaduto dopo 28 mesi dalla consegna di un oggetto del contratto che ha già percorso 460.000 km).
- B.)** Se non diversamente disciplinato al punto A.) II.) del presente Allegato 1, la garanzia per i vizi della cosa che interessano i seguenti componenti di autobus e autocarri nuovi a trazione completamente elettrica è di 24 mesi dalla consegna al cliente finale o di 36 mesi dal completamento, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima:
- I.) Catena cinematica + componenti ad alto voltaggio composti da:**
- motore elettrico (motore di trazione)
 - inverter di trazione
 - fascio di cavi trazione elettrica
 - albero di trasmissione
 - asse motore
 - presa di ricarica
 - convertitore di carica della rete di bordo
 - ripartitore di linea per la rete ad alto voltaggio
 - centralina elettronica ripartitore di linea per la rete ad alto voltaggio (HDU)
 - distributore di corrente presa di ricarica
 - ripartitore collegamento equipotenziale
 - condizionamento temperatura della batteria (riscaldamento/raffreddamento)
 - cavi ad alto voltaggio (cablaggio)
 - centralina elettronica sistema ad alto voltaggio (ad es. raffreddamento della batteria)
 - presa di forza elettrica/ePTO
 - compressore dell'aria ad alto voltaggio
 - inverter AUX (solo per eBus)
- II.) Batteria ad alto voltaggio composta da:**
- moduli batteria
 - sistema di gestione della batteria (BMS)
 - controller di gestione della cella CMC (Cell Management Controller)
 - carter della batteria
 - altri componenti (meccanica, connettore ad alto voltaggio, box di connessione con la batteria)

Allegato 2:

Garanzia vernice e carrozzeria MAN TGE

1. MAN Truck & Bus SE prevede per i veicoli del tipo MAN TGE una garanzia sulla carrozzeria alle seguenti condizioni, vale a dire
 - garanzia di 3 anni per danni alla vernice nonché
 - garanzia di 12 anni contro la corrosione perforante.Per corrosione perforante si intende una perforazione della lamiera della carrozzeria, che dall'interno (cavità) è progredita fino all'esterno.
2. La durata della garanzia inizia a partire dalla consegna del veicolo da parte di MAN Truck & Bus SE o un partner commerciale autorizzato MAN al primo acquirente o dalla data della prima immatricolazione, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Indipendentemente da ciò, la durata della garanzia inizia quando il veicolo viene consegnato, immatricolato o utilizzato da un partner commerciale autorizzato MAN.
3. Prerequisito fondamentale per una prestazione coperta da tale garanzia è che tutti i lavori di assistenza vengano eseguiti secondo le disposizioni di MAN Truck & Bus SE.
4. In presenza di un difetto che rientri in tale garanzia, MAN Truck & Bus SE provvederà a far eliminare il difetto da un'officina MAN autorizzata (riparazione).
5. Sono escluse dalla presente garanzia rivendicazioni nei confronti di MAN Truck & Bus SE in caso di operazioni di riparazione. In particolare, tale garanzia non comprende alcun diritto alla fornitura di un veicolo sostitutivo (consegna sostitutiva). Lo stesso vale per i diritti di sostituzione, come ad es. la fornitura di un veicolo sostitutivo, il risarcimento danni o il rimborso di spese inutilmente sostenute. Ciò vale anche se il difetto non può essere eliminato definitivamente con la riparazione.
6. La presente garanzia non limita i diritti legali del beneficiario della garanzia stessa, in qualità di acquirente del veicolo, nei confronti del venditore del mezzo in caso di difetti né possibili diritti riconosciuti altrimenti dalla legge sulla responsabilità del produttore nei confronti di MAN Truck & Bus SE in quanto produttore del veicolo e di MAN Truck & Bus SE.
7. L'usura naturale, ossia qualsiasi peggioramento delle condizioni del veicolo dovuto all'uso e non causato da vizi nel materiale o di produzione, è esclusa dalla garanzia.
8. Tale garanzia non comprende allestimenti, finiture e trasformazioni nonché difetti al veicolo derivanti. Lo stesso vale per accessori, che non siano stati montati e/o forniti di fabbrica.
9. Sono infine esclusi dalla presente garanzia diritti nei confronti di MAN Truck & Bus SE, qualora il difetto sia stato causato da una delle seguenti circostanze:
 - il veicolo è stato in precedenza riparato, sottoposto a manutenzione o controllato non correttamente dallo stesso beneficiario della garanzia o da una terza parte, che non è un'officina MAN autorizzata, oppure
 - non sono state rispettate norme sul funzionamento, sul trattamento e sulla manutenzione del veicolo (ad es. Istruzioni d'impiego), oppure
 - il veicolo è stato danneggiato da interventi o agenti esterni (ad es. incidente, grandine, inondazione), oppure
 - nel veicolo sono state applicate o inserite parti, il cui impiego non è stato autorizzato da MAN Truck & Bus SE o il veicolo è stato modificato in modo non autorizzato dall'azienda MAN Truck & Bus SE (ad es. tuning), oppure
 - il veicolo è stato usato non correttamente o sottoposto a sollecitazioni eccessive (ad es. nel caso di competizioni sportive o di un sovraccarico), oppure
 - il beneficiario della garanzia non ha denunciato tempestivamente un difetto, oppure
 - nonostante i solleciti avanzati, il beneficiario della garanzia non ha consentito di effettuare la riparazione in modo tempestivo.
10. Per l'elaborazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:
 - a. I diritti derivanti dalla presente garanzia possono essere rivendicati esclusivamente presso le officine MAN autorizzate nel territorio del SEE e della Svizzera.
 - b. La corretta esecuzione dei lavori di assistenza va documentata mediante il libretto controllo tagliandi.
 - c. Nell'ambito delle operazioni di riparazione, MAN Truck & Bus SE può sostituire o riparare la parte difettosa, a propria discrezione. Le parti sostituite diventano proprietà di MAN Truck & Bus SE.
 - d. Per le parti montate, verniciate o riparate nel corso della riparazione, il beneficiario della garanzia può far valere i diritti di garanzia fino allo scadere dei termini della garanzia stessa fornita da MAN Truck & Bus SE per tale veicolo.

- e. Qualora un veicolo non funzionasse più a causa di un difetto, il beneficiario della garanzia è tenuto a contattare la più vicina officina MAN autorizzata in servizio. Quest'ultimo deciderà se eseguire i lavori necessari in loco o nella propria officina.